



A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 4/19
Legnago, 13.02.2019

**COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE - C.D. ESTEROMETRO
SCADENZA 28.02.2019**

A fronte dell'inserimento dell'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intercorse con controparti residenti o stabilite ai fini Iva in Italia, il legislatore richiede ai soggetti passivi di comunicare le operazioni che non transitano obbligatoriamente per il SdI in quanto aventi come controparte un soggetto non obbligato a tale adempimento.

Pertanto, ciò che rileva al fine di verificare l'obbligo di comunicazione non è tanto il regime territoriale dell'operazione, bensì la controparte dell'operazione, con conseguente inclusione nell'esterometro anche delle operazioni che ai fini Iva rilevano territorialmente in Italia (ad es. nei confronti di soggetti non residenti che nel nostro paese sono identificati con rappresentante fiscale o direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter D.P.R. 633/1972).

La trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Il 28.02.2019 scade l'invio telematico della comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, c.d. esterometro, riferito al mese di gennaio.

Soggetti obbligati

Gli operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica con particolare riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Si ricorda che sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti minimi e forfettari.

Modalità operative

Con decorrenza dal 1° gennaio 2019 è stata introdotto l'obbligo di emissione della fatturazione elettronica ed è stato eliminato l'adempimento della comunicazione delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro); rimangono escluse da tale semplificazione le fatture emesse e ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Con particolare riferimento alle **operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, gli operatori IVA residenti sono ancora obbligati a trasmettere le seguenti informazioni secondo il tracciato e le medesime regole di compilazione previste dal c.d. spesometro (specifiche tecniche Provvedimento 30.04.2018):

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione (codice natura).

NB: La comunicazione non è dovuta (facoltativa) per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del sistema di interscambio (SdI).

In relazione alle operazioni attive, il soggetto passivo italiano (ad es. che cede i beni ad una società non residente identificata in Italia) può quindi evitare l'esterometro emettendo la fattura elettronica e inviandola tramite il SdI (fermo restando la consegna di una copia cartacea al cliente non residente).

Sanzioni

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

I Sig.ri Clienti che non affidano al Ns. Studio la contabilità, sono pregati di contattare senza indugio il proprio consulente/programmatore inerente il programma gestionale per concordare le modalità di predisposizione dei file necessari per il corretto assolvimento del c.d. esterometro.

Vi ricordiamo che **il file va preparato** direttamente dal Vs. programma di contabilità e **poi inoltrato allo Studio entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.**

Per coloro che avessero difficoltà nella predisposizione dei file possono rivolgersi al Ns. Studio comunicandocelo immediatamente.

Provvederemo autonomamente alla predisposizione ed all'invio dei file per i Sig.ri Clienti che affidano al Ns. Studio la tenuta della contabilità.

**TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'ENEA
DELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CON RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
SCADENZA 19.02.2019**

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, **sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.**

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) **è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018** (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018, ovvero **entro il 19 febbraio 2019.**

Soggetti obbligati

Soggetti che hanno realizzato degli interventi di ristrutturazione edilizia con riqualificazione energetica degli edifici la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018.

Modalità operative

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

La trasmissione dei dati all'ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none"> riduzione della trasmittanza delle <u>pareti verticali</u> che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (<u>coperture</u>) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei <u>Pavimenti</u> che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissi	<ul style="list-style-type: none"> riduzione della trasmittanza dei <u>serramenti comprensivi di infissi</u> che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;
Impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> installazione di <u>collettori solari (solare termico)</u> per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con <u>caldaie a condensazione</u> per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; sostituzione di generatori con <u>generatori di calore ad aria a condensazione</u> ed eventuale adeguamento dell'impianto; <u>pompe di calore</u> per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; <u>sistemi ibridi</u> (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; <u>microcogeneratori</u> (Pe<50kWe); <u>scaldacqua a pompa di calore;</u> <u>generatori di calore a biomassa;</u> installazione di <u>sistemi di contabilizzazione del calore</u> negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di <u>sistemi di termoregolazione e building automation;</u> installazione di <u>impianti fotovoltaici.</u>
Elettrodomestici ² (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017):	<ul style="list-style-type: none"> <u>forni</u> <u>frigoriferi</u> <u>lavastoviglie</u> <u>piani cottura elettrici</u> <u>lavasciuga</u> <u>lavatrici</u>

A tal fine l'ENEA, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all'obbligo.

Il sito, è online dal 21/11/2018 ed è raggiungibile al seguente indirizzo <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

Il sito: <http://ristrutturazioni2018.enea.it> è destinato alla trasmissione dei dati degli interventi la cui fine dei lavori ricade nell'anno solare 2018.

Alla fine della compilazione l'utente procede, tramite apposito tasto, a trasmettere i dati. L'avvenuta trasmissione sarà completata con la stampa dell'intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell'avvenuta trasmissione.

Gli utenti possono consultare e stampare il documento, in qualsiasi momento, accedendo alla propria area personale.

Sanzioni

Restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

VERIFICHE CENTRALE RISCHI

Si ricorda che sarebbe utile chiedere la centrale rischi della società (e dei soci) e poi provvedere al controllo dei saldi contabili di fine anno con quelli risultanti dalla predetta Centrale Rischi, oltre che le garanzie ricevute e fornite dalle società e dai soci stessi.

Per il bilancio 2018 è utile e/o opportuno che, nelle carte di lavoro, ci sia la predetta verifica, con le eventuali riconciliazioni del caso.

Lo Studio si rende disponibile concordare congiuntamente le procedure per effettuare la predetta richiesta.

SCADENZIARIO FEBBRAIO – MARZO 2019

GIORNO	SCADENZA
18 febbraio 2019 (il 16 è sabato)	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
	Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti
19 febbraio 2019	Trasmissione telematica all'ENEA delle ristrutturazioni edilizie con riqualificazione energetica
25 febbraio 2019	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
28 febbraio 2019	Spesometro: comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
	Comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro
7 marzo 2019	Invio telematico Certificazione Unica (CU) da parte dei sostituti d'imposta
18 marzo 2019 (il 16 è sabato)	Liquidazione e versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per le società di capitali
25 marzo 2019	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
31 marzo 2019	Termine ultimo per l'approvazione della bozza di bilancio chiuso il 31.12.2018 da parte del CdA
1 aprile 2019 (il 31 è domenica)	Modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti da parte di enti associativi (EAS)
	Comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro
	Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU)
	Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche (CU) relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute d'acconto operate nel 2018

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.